



COMUNE DI GOLFO ARANCI
(Provincia di Sassari)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Occupazione dello spettacolo viaggiante

Articolo 3 – Procedimento per l'assegnazione delle aree

Articolo 4 – Soggetti che possono concorrere all'assegnazione dell'area

Articolo 5 – Composizione della commissione esaminatrice e criteri per l'assegnazione dell'area

Articolo 6 – Pubblicazione graduatoria

Articolo 7 – Rilascio concessione all'occupazione del suolo pubblico

Articolo 8 – Condizioni per il rilascio della concessione

Articolo 9 – Sospensione e revoca della concessione

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Rinvio

Articolo 13 – Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Golfo Aranci in favore degli esercenti attività di spettacolo viaggiante esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno solare:

periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre

periodo invernale	dal 16 dicembre al 15 gennaio
1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 1.1.22 1.1.23 1.1.24 1.1.25 1.1.26 1.1.27 1.1.28 1.1.29 1.1.30 1.1.31 1.1.32 1.1.33 1.1.34 1.1.35 1.1.36 1.1.37 1.1.38 1.1.39 1.1.40 1.1.41 1.1.42 1.1.43 1.1.44 1.1.45 1.1.46 1.1.47 1.1.48 1.1.49 1.1.50 1.1.51 1.1.52 1.1.53 1.1.54 1.1.55 1.1.56 1.1.57 1.1.58 1.1.59 1.1.60 1.1.61 1.1.62 1.1.63 1.1.64 1.1.65 1.1.66 1.1.67 1.1.68 1.1.69 1.1.70 1.1.71 1.1.72 1.1.73 1.1.74 1.1.75 1.1.76 1.1.77 1.1.78 1.1.79 1.1.80 1.1.81 1.1.82 1.1.83 1.1.84 1.1.85 1.1.86 1.1.87 1.1.88 1.1.89 1.1.90 1.1.91 1.1.92 1.1.93 1.1.94 1.1.95 1.1.96 1.1.97 1.1.98 1.1.99 1.1.100 1.1.101 1.1.102 1.1.103 1.1.104 1.1.105 1.1.106 1.1.107 1.1.108 1.1.109 1.1.110 1.1.111 1.1.112 1.1.113 1.1.114 1.1.115 1.1.116 1.1.117 1.1.118 1.1.119 1.1.120 1.1.121 1.1.122 1.1.123 1.1.124 1.1.125 1.1.126 1.1.127 1.1.128 1.1.129 1.1.130 1.1.131 1.1.132 1.1.133 1.1.134 1.1.135 1.1.136 1.1.137 1.1.138 1.1.139 1.1.140 1.1.141 1.1.142 1.1.143 1.1.144 1.1.145 1.1.146 1.1.147 1.1.148 1.1.149 1.1.150 1.1.151 1.1.152 1.1.153 1.1.154 1.1.155 1.1.156 1.1.157 1.1.158 1.1.159 1.1.160 1.1.161 1.1.162 1.1.163 1.1.164 1.1.165 1.1.166 1.1.167 1.1.168 1.1.169 1.1.170 1.1.171 1.1.172 1.1.173 1.1.174 1.1.175 1.1.176 1.1.177 1.1.178 1.1.179 1.1.180 1.1.181 1.1.182 1.1.183 1.1.184 1.1.185 1.1.186 1.1.187 1.1.188 1.1.189 1.1.190 1.1.191 1.1.192 1.1.193 1.1.194 1.1.195 1.1.196 1.1.197 1.1.198 1.1.199 1.1.200 1.1.201 1.1.202 1.1.203 1.1.204 1.1.205 1.1.206 1.1.207 1.1.208 1.1.209 1.1.210 1.1.211 1.1.212 1.1.213 1.1.214 1.1.215 1.1.216 1.1.217 1.1.218 1.1.219 1.1.220 1.1.221 1.1.222 1.1.223 1.1.224 1.1.225 1.1.226 1.1.227 1.1.228 1.1.229 1.1.230 1.1.231 1.1.232 1.1.233 1.1.234 1.1.235 1.1.236 1.1.237 1.1.238 1.1.239 1.1.240 1.1.241 1.1.242 1.1.243 1.1.244 1.1.245 1.1.246 1.1.247 1.1.248 1.1.249 1.1.250 1.1.251 1.1.252 1.1.253 1.1.254 1.1.255 1.1.256 1.1.257 1.1.258 1.1.259 1.1.260 1.1.261 1.1.262 1.1.263 1.1.264 1.1.265 1.1.266 1.1.267 1.1.268 1.1.269 1.1.270 1.1.271 1.1.272 1.1.273 1.1.274 1.1.275 1.1.276 1.1.277 1.1.278 1.1.279 1.1.280 1.1.281 1.1.282 1.1.283 1.1.284 1.1.285 1.1.286 1.1.287 1.1.288 1.1.289 1.1.290 1.1.291 1.1.292 1.1.293 1.1.294 1.1.295 1.1.296 1.1.297 1.1.298 1.1.299 1.1.300 1.1.301 1.1.302 1.1.303 1.1.304 1.1.305 1.1.306 1.1.307 1.1.308 1.1.309 1.1.310 1.1.311 1.1.312 1.1.313 1.1.314 1.1.315 1.1.316 1.1.317 1.1.318 1.1.319	

2. Il comune di Golfo Aranci mette a disposizione degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante la seguente area:

area adiacente Piazza Francesco Cossiga di complessivi mq. 1650, come da planimetria (allegato 1), riservata per l'installazione ed esercizio di *“giostrine e attrazioni per bambini in genere”*.

3. Nel periodo invernale, l'assegnatario potrà richiedere l'estensione dell'apertura entro il seguente arco di tempo: dal 1 dicembre al 31 gennaio. La giunta comunale, potrà discrezionalmente autorizzare la predetta apertura estesa temporalmente rispetto a quanto previsto al comma 1 che precede.

ART. 2 - OCCUPAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 75;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e per l'ottenimento della eventuale concessione di occupazione del suolo pubblico sono disciplinate in genere, oltre che dagli specifici articoli che seguono, anche dalle vigenti norme e regolamenti in materia nonché dai contenuti della L.R. 24/2016 e sue Direttive approvate con delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019.

3. Il procedimento volto al rilascio della concessione di suolo pubblico è gestito dal SUAPE competente per periodi fino a 14 giorni così come previsto dall'art. 73 bis, commi 2 e 3, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", mentre per le occupazioni superiori ai 14 giorni si applica il presente regolamento.

4. Per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, siano esse in forma autonoma che in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre necessaria la preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico e, una volta ottenuta, è necessaria la presentazione di apposita pratica SUAPE per l'avvio dell'attività secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti, dei contenuti della L.R. 24/2016 e sue Direttive approvate con delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019; in ambito di quest'ultimo procedimento dovranno essere acquisiti tutti i pareri e/o atti di assenso in ordine alla pubblica

sicurezza, alle norme vigenti in materia di viabilità, di sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

5. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

- 1) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 2) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 3) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq;
- 4) ulteriore riduzione del 20% della superficie (in ragione di un calcolo forfettario dell'area non occupata dalle attrazioni e sempre di pubblico passaggio).

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui all'articolo 1 che precede verranno assegnate ai soggetti che avranno presentato la miglior proposta per il lotto messo a bando ed abbiano i requisiti previsti nel successivo art. 4, mediante procedura ad evidenza pubblica la quale si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- 1) Pubblicazione avviso pubblico.
- 2) Presentazione delle domande.
- 3) Nomina della commissione.
- 4) Valutazione delle domande.
- 5) Pubblicazione graduatoria provvisoria e presentazione di eventuali osservazioni.
- 6) Pubblicazione graduatoria definitiva e assegnazione dell'area all'aggiudicatario.

ART. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione dell'area oggetto del presente regolamento i soggetti esercenti attività di spettacolo viaggiante, costituiti in qualsiasi forma giuridica prevista dall'ordinamento (quale a titolo esemplificativo individuale, societaria, cooperativa, anche di raggruppamento) che siano in possesso dei requisiti di legge.

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società/ditta individuale/cooperativa o dal legale rappresentante della società/ditta capogruppo, con mandato a trattare con la stazione appaltante, dell'ATI/Rti.

3. Non è ammessa la cessione ad alcun titolo a terzi del diritto acquisito dal soggetto assegnatario dell'area. Il contenuto della domanda verrà precisato nell'ambito dell'avviso pubblico.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA

1. Le domande pervenute, nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso di cui all'art. 3, saranno esaminate da una commissione.

2. La commissione sarà nominata dal competente responsabile che ha provveduto alla pubblicazione del bando e dal medesimo presieduta.

3. La commissione, previa verifica amministrativa secondo le modalità precisate nell'avviso pubblico dell'ammissibilità dei singoli partecipanti, provvederà all'attribuzione dei punteggi secondo le modalità di seguito specificate ed alla successiva redazione della graduatoria provvisoria.

4. La commissione potrà assegnare a ciascuna domanda un massimo di 100 (cento) punti che, come verrà dettagliatamente indicato nell'ambito dell'avviso pubblico, saranno così suddivisi:

A. REQUISITI SOGGETTIVI: MASSIMO 50 PUNTI

<i>REQUISITO</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
<i>anzianità di appartenenza alla categoria</i>	<i>2,5 punti per anno per un massimo di 10 anni</i>
<i>anzianità di frequenza in aree nel territorio del Comune di Golfo Aranci</i>	<i>2,5 punti per anno per un massimo di 10 anni</i>

B. ELEMENTI QUALITATIVI: MASSIMO 50 PUNTI

REQUISITO	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>razionalità nell'organizzazione degli spazi e del contesto complessivo dell'area e delle singole attrazioni, elementi riferibili alla sicurezza</i>	20
<i>stato certificato di manutenzione</i>	10
<i>servizi aggiuntivi di utilità pubblica (servizi igienici, panchine, ecc.) a vantaggio dell'utenza</i>	10
<i>accessibilità delle attrazioni</i>	5
<i>agevolazioni per particolari categorie svantaggiate</i>	5

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria formata dalla commissione secondo i criteri indicati nell'articolo che precede, verrà approvata dal competente responsabile e pubblicata, nelle stesse forme dell'avviso. Entro sette giorni dalla pubblicazione coloro che ne hanno interesse potranno far pervenire le proprie osservazioni. La commissione si pronuncerà sulle osservazioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ultima osservazione e proporrà per l'approvazione, al suddetto responsabile, la graduatoria definitiva, che dovrà essere pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il competente Responsabile, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvederà a comunicare, al soggetto assegnatario dell'area, la richiesta della documentazione prevista nel successivo articolo 7, che dovrà essere consegnata inderogabilmente entro 5 giorni dalla data di notifica della richiesta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'assegnazione dell'area al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 - RILASCIO CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Alla domanda di rilascio della concessione dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnico/amministrativa riguardante l'attività ed il soggetto richiedente, oltre alle attestazioni ed abilitazioni di legge che dimostrino il possesso dei requisiti, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a. studio progettuale dell'intervento con indicate le aree di occupazione e relative superfici oltre alle caratteristiche delle attrazioni da installare e loro specifiche tecniche;
- b. relazione dettagliata sullo svolgimento delle attività che consenta una esatta valutazione da parte della commissione esaminatrice sulla razionalità nell'organizzazione degli spazi circa il contesto complessivo dell'area in funzione delle singole attrazioni, degli elementi riferibili alla sicurezza, alla varietà dell'offerta, al grado di innovazione delle attrazioni, allo stato certificato di manutenzione, alla loro accessibilità, ai servizi aggiuntivi di utilità pubblica (servizi igienici, panchine, ecc.) a vantaggio dell'utenza alle agevolazioni per particolari categorie svantaggiate e non ultima che riporti indicazioni chiare e dettagliate sul costo dei biglietti, durata delle attrazioni e numero di tiri/giri/ingressi, sull'epoca di fabbricazione delle attrazioni stesse.

2. Concluso il procedimento di assegnazione, il soggetto destinatario dovrà provvedere alla presentazione della seguente documentazione necessaria per il rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico richiesto:

- a. Piano di Sicurezza e nomina del responsabile della sicurezza.
- b. polizza cauzionale, il cui massimale è stabilito in € 5.000,00, stipulata in assicurazioni iscritte IVASS o assicurazione bancaria, a favore del Comune di Golfo Aranci, "A garanzia del corretto uso del bene ed il rispetto delle condizioni dettate in concessione" che dovrà restare in vigore fino alla scadenza del periodo di occupazione.

- c. Ricevuta di pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, così come quantificato dall'ufficio tributi.
 - d. Ricevuta di versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita all'area in concessione.
3. La pratica deve contenere il periodo di utilizzo dell'Area differenziando il periodo di installazione/smontaggio delle strutture "che non potrà essere superiore a giorni 5 gg totali" e l'inizio attività.

ART. 8 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione di suolo pubblico necessaria per lo svolgimento dell'attività in parola può essere rilasciata a condizione che:

- a) l'installazione degli impianti non deve in alcun modo danneggiare l'area. A tal fine saranno prese a cura esclusiva del richiedente le opportune precauzioni.
- b) La pulizia del sito è a carico esclusivo del richiedente;
- c) L'orario di apertura delle giostrine, attrazioni per bambini e spettacoli viaggianti in genere dovrà essere ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 01:00.
- d) L'orario sopra indicato può essere prorogato con indirizzo della Giunta, occasionalmente, per determinati eventi, anche su istanza dell'interessato.
- e) Allo scadere dell'autorizzazione il titolare dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature e/o impianti autorizzati con il ripristino dell'area allo stato originario. L'autorizzazione cessa con la scadenza del termine concesso e non costituisce alcun diritto per le stagioni o le ricorrenze seguenti, essendo la stessa a carattere prettamente temporaneo (sulla base della durata prevista dal bando pubblico).
- f) Eventuali giorni di chiusura dovranno essere comunicati all'ufficio SUAPE, in ambito della pratica riguardante l'avvio dell'attività, entro le 24h antecedenti la chiusura.
- g) La chiusura dell'attività non giustificata e protratta per più di gg 5 sarà motivo di decadenza dell'autorizzazione.
- h) All'interno dell'area, la sosta di mezzi di trasporto e dei mezzi per movimentazione strutture è consentita solo per il periodo strettamente necessario all'installazione dei giochi.
- i) Non è consentito far sostare all'interno dell'area camper, roulotte e veicoli adibiti al soggiorno di persone.
- j) In concomitanza di eventi organizzati/patrocinati dal Comune, dovrà essere sospesa la musica ed eventuali attività che possano creare disturbo all'iniziativa fino al suo termine.

ART. 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di cui ai punti successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto stabilito nella concessione;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente o a quanto indicato nella concessione;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie.
3. Nei casi di sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fatto salvo quanto previsto nei casi di applicazione della Legge n. 94/2009.
4. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) le attività svolte sull'area siano causa di continuo disturbo, anche acustico, alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

- b) in caso di reiterate e continuate violazioni delle norme previste nel presente regolamento, accertate dai competenti organi di vigilanza;
 - c) la chiusura dell'attività non giustificata e protratta per più di gg 5.
5. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal competente responsabile comunale, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca sono accertati dagli Ufficiali/Agenti di P.S., che trasmettono senza ritardo al competente responsabile comunale il verbale di accertata violazione.

ART. 10 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applica l'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.
2. L'occupazione, in assenza di titolo, sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

ART. 11 – CONTENZIOSO

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge del 18.3.1968, n. 337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, nonché al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, al D.M. 18 maggio 2007 e allo Statuto del Comune.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.